CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 06-7-2011 N° 14933

IVA – obblighi dei contribuenti – rimborsi – imposta calcolata in base all'aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata – rimborso dell'eccedenza – azione di ripetizione del cessionario – legittimazione passiva dell'Amministrazione finanziaria – insussistenza – legittimazione passiva del soggetto che ha fatturato operazione con l'aliquota indebita - configurabilità

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B.
MATERIA TRIBUTARIA

14933 11

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

TRIBUTI

R.G.N. 1510/2007

Cron. 14933

Rep.

Ud. 26/05/2011

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERNANDO LUPI - Presidente -

Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -

Dott. SERGIO BERNARDI - Rel. Consigliere -

Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere -

Dott. ETTORE FERRARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1510-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente-

contro

2011

1581

COMUNE DI [redacted]

- intimato -

avverso la sentenza n. 116/2005 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 17/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 26/05/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per l'accoglimento.

FATTO

L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia che ha accolto in sede di appello la impugnativa del Comune di [redacted] proposta avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alla istanza di rimborso della maggiore imposta Iva versata per l'esecuzione di opere di elettrificazione, calcolata in base all'aliquota ordinaria anziché a quella agevolata. Insistendo nella tesi respinta dalla CTR, si sostiene col ricorso che la legittimazione passiva al rimborso non era dell'Erario ma dell'[redacted] che aveva fatturato l'operazione con l'aliquota indebita e riscosso in via di rivalsa la somma pagata dal Comune oltre il dovuto.

Il Comune intimato non si è costituito.

DIRITTO

Il motivo è fondato, come da consolidata giurisprudenza di questa corte (13446/1991, 6419/03, 9114/04).

Va dunque accolto il ricorso; cassata la sentenza impugnata e – poiché non sono necessari altri accertamenti di fatto – respinto nel merito il ricorso originario introduttivo della lite.

Le spese del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza. Possono compensarsi quelle dei giudizi di merito, perché l'indirizzo applicato si è consolidato successivamente.

Pqm

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza appellata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso originario introduttivo della lite. Condanna il Comune di [redacted] a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 1.000 oltre alle spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.

Roma, 26 maggio 2011

ESENTE DA BOLLO
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Il consigliere estensore

Il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 8 LUG 2011
6 LUG 2011

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

Il Funzionario Giudiziario